



18633.17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAGONESI VITTORIO	Presidente
GENOVESE FRANCESCO A.	Consigliere
DE CHIARA CARLO	Consigliere
DI MARZIO MAURO	Consigliere - Rel.
FALABELLA MASSIMO	Consigliere

Oggetto

Diritto d'autore

Ud. 01/02/2017 PU
Cron. 18633
R.G.N. 424/2014

SENTENZA

sul ricorso 424/2014 proposto da:

RTI Reti Televisive Italiane S.p.a. (C.F. 06921720154), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gregoretti n.88, presso l'avvocato Bianchi Schierholz Fabrizio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

162
2017

Ruvido Produzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n.29, presso l'avvocato Micciche' Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Di Perri Derek, Marzano Stefano, Tozzi Ferdinando, D'Andrea Eugenio, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3307/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FABRIZIO BIANCHI SCHIERHOLZ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ANDREA MICCICHE' che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Reti Televisive Italiane S.p.A. ha convenuto in giudizio Ruvido Produzioni S.r.l. dinanzi al Tribunale di Roma ed ha proposto una pluralità di domande aventi ad oggetto il *format*, la puntata pilota e le successive del programma televisivo, poi trasmesso da Raitre, «*Amore criminale*», incentrato sulla narrazione di episodi di cronaca nera di donne uccise dai loro compagni.

La società attrice ha anzitutto sostenuto, in breve, di avere essa stessa contribuito ad elaborare il *format* sulla base di una idea ancora

allo stato embrionale proveniente dalla convenuta, fornendo inoltre i materiali per la creazione della puntata pilota dedicata alla vicenda di O.J. Simpson. Ha aggiunto l'attrice che tra le parti era stato concluso un contratto ovvero un preliminare di appalto in forza del quale Ruvido Produzioni S.r.l. si era impegnata a realizzare il pilota e le puntate successive, obbligazione poi non adempiuta. Di qui la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della condotta della convenuta, con le pronunce consequenziali, tenuto conto che il *format* era stato impiegato per la realizzazione della trasmissione per Raitre, che aveva pure trasmesso la puntata pilota su O.J. Simpson. In subordine l'attrice ha dedotto a fondamento della domanda la responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e per concorrenza sleale della convenuta, chiedendo altresì di essere indennizzata ai sensi dell'articolo 2041 c.c..



2. — Nel contraddittorio con Ruvido Produzioni S.r.l., il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda.

3. — Contro la sentenza Reti Televisive Italiane S.p.A. ha proposto appello al quale Ruvido Produzioni S.r.l. ha resistito e che la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2013, ha respinto, ritenendo quanto segue:

-) che il Tribunale aveva correttamente escluso la contitolarità, in capo all'attrice, dei diritti sul programma televisivo «*Amore criminale*» e sul relativo *format*, dal momento che quest'ultimo era stato creato da Matilde D'Errico e Luciano Palmerino per Ruvido Produzioni S.r.l., senza che i modesti successivi apporti di Reti Televisive Italiane S.p.A. avessero apprezzabilmente inciso su di esso;

-) che Reti Televisive Italiane S.p.A. non aveva provato di aver fornito i materiali utilizzati per la creazione della puntata pilota e che, in ogni caso, l'utilizzazione di tali materiali non avrebbe fatto acquistare a detta società diritti sull'opera;
-) che correttamente il Tribunale aveva escluso la stipulazione, allegata dall'originaria attrice, del contratto di appalto, trattandosi di contratto per il quale era richiesta la forma scritta *ad probationem* ai sensi dell'articolo 110 della legge sul diritto d'autore, con la precisazione che la prova testimoniale, in tale contesto, non era ammissibile se non nel caso contemplato dal numero 3 dell'articolo 2724 c.c. (perdita incolpevole del documento) e che la sua inammissibilità poteva essere rilevata dal giudice;
-) che non sussisteva responsabilità precontrattuale di Ruvido Produzioni S.r.l., non risultando che le trattative tra le parti fossero giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere il ragionevole affidamento sulla stipulazione del contratto e che, comunque, l'interruzione delle trattative era stata provocata dal disaccordo tra le parti in ordine alla contitolarità dell'opera;
-) che non sussisteva responsabilità di Ruvido Produzioni S.r.l. per concorrenza sleale, considerata la banalità dei suggerimenti forniti dall'appellante, tali da risultare inadeguati a fondare la paternità dell'opera;
-) che l'attrice non aveva né allegato né provato i fatti costitutivi della domanda di responsabilità extracontrattuale quali il dolo o la colpa del presunto danneggiante ed il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno lamentato;
-) che il Tribunale aveva correttamente rigettato la domanda di indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento a norma dell'articolo 2041 c.c., atteso il carattere residuale e sussidiario dell'azione, che

lms

non poteva essere proposta neppure in via che la data nell'ipotesi di rigetto dell'altra azione in concreto esperita.

4. — Per la cassazione della sentenza Reti Televisive Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad otto motivi ed ha anche depositato memoria.

Ruvido Produzioni S.r.l. ha resistito con controricorso con il quale ha tra l'altro chiesto la cancellazione di frasi giudicate offensive ai sensi dell'articolo 89 c.p.c..



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso contiene otto motivi.

1.1. — Il primo motivo è rubricato: «*Articolo 360 numero 4, nullità della sentenza in relazione all'articolo 111 Costituzione, articoli 132, numero 4, 156 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.*».

Sostiene la società ricorrente che la Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente e *per relationem* la motivazione del Tribunale, eccezion fatta per la statuizione concernente il rigetto della domanda ex articolo 1337 c.c..

1.2. — Il secondo motivo è rubricato: «*Articolo 360 numero 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 3 Costituzione, agli articoli 2575 c.c. ed articoli 1, 10 legge 633/1941*».

Si duole la società ricorrente del mancato riconoscimento del suo contributo, che, alla stregua della nozione di *format* non normativamente disciplinata ma emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, avrebbe segnato il passaggio dall'idea di base, anche

creativa di programma, al vero e proprio programma completo per la messa in onda, anzitutto sotto forma di puntata pilota sul caso O.J. Simpson.

1.3. — Il terzo motivo è rubricato: «*Articolo 360 numero 3. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 2724 e 2725 c.c., articolo 110 legge 633/1941, articoli 2581 c.c. e 1655 c.c.*».

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che il dedotto contratto di appalto richiedesse la forma scritta *ad probationem*, dal momento che la conclusione del detto contratto non comportava la trasmissione dei diritti di utilizzazione ai sensi dell'articolo 110 della legge sul diritto d'autore.

1.4. — Il quarto motivo è rubricato: «*Articolo 360 numeri 3-4. Violazione e/o falsa applicazione di norme, nullità della sentenza o del procedimento, articolo 24, secondo comma, Costituzione, articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione agli articoli 2697 e 2725 c.c.*».

Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel non ammettere le prove testimoniali richieste, anche per averne rilevato d'ufficio l'inammissibilità, omettendo la valutazione della sussistenza di un principio di prova scritta ai sensi dell'articolo 2724, primo comma, c.c.. Si aggiunge che l'originaria convenuta non avrebbe contestato di aver ricevuto materiale audio-video su O.J. Simpson.

1.5. — Il quinto motivo è rubricato: «*Articolo 360 numero 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 1337, 1175 e 1375 c.c.*».

Si sostiene che Ruvido Produzioni S.r.l. avrebbe accampato come scusa per il recesso la richiesta di riconoscimento di diritti autorali in capo a Reti Televisive Italiane S.p.A., senza dare a quest'ultima alcuna *chance*, benché le parti fossero d'accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto.

1.6. — Il sesto motivo è rubricato: «*Articolo 360 numero 3-4 c.p.c.. Violazione del principio dell'onere della prova e di vicinanza della stessa in relazione agli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c.*».

Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel non avvedersi che l'onere della prova di non aver intrattenuto trattative parallele con altri acquirenti concorrenti incombeva su Ruvido Produzioni S.r.l., tanto più che il programma su Raitre era stato trasmesso nel marzo-aprile 2007 dopo brevissimo tempo dall'interruzione delle trattative.

1.7. — Il settimo motivo è rubricato: «*Violazione dell'articolo 2598, numero 3, c.c. con riferimento alla reiezione della domanda di condanna di Ruvido per atti di concorrenza sleale*».

Afferma Reti Televisive Italiane S.p.A. che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere ogni responsabilità per concorrenza sleale in capo all'originaria convenuta sul rilievo che era stata esclusa la contitolarità dell'opera, omettendo di procedere all'esame della fattispecie alla luce dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra imprenditori nonché dei principi etici che governano l'attività degli imprenditori di una determinata categoria, dal momento che Ruvido Produzioni S.r.l. aveva utilizzato il *know-how*, l'organizzazione di mezzi, il personale ed il materiale d'archivio forniti

dall'impresa, ricorrendo pertanto la fattispecie di cui al numero 3 della norma richiamata in rubrica.

1.8. — L'ottavo motivo è rubricato: «*Articolo 360 numeri 3 - 4. Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale e violazione dell'articolo 112 anche in relazione agli articoli 306 numero 3, articolo 111 Costituzione e dell'articolo 6 § 1 CEDU*».

Secondo la ricorrente la Corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere generica la domanda di responsabilità extracontrattuale, che era stata formulata tempestivamente nell'atto introduttivo, ma avrebbe dovuto provvedervi senza eccipire formalismi che non sono confacenti al nostro ordinamento, né alla normativa sovranazionale ed al principio della cosiddetta effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di accesso al tribunale.



2. — Il ricorso va respinto.

2.1. — Il primo motivo è infondato.

È ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata *per relationem* ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle

esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (da ult. Cass. 19 luglio 2016, n. 14786).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha singolarmente riassunto ed esaminato i motivi spiegati da Reti Televisive Italiane S.p.A. a fondamento dell'impugnazione, richiamando e mostrando di condividere il percorso motivazionale in proposito già seguito dal primo giudice, il cui ragionamento è stato altresì integrato laddove ritenuto necessario, il tutto secondo quanto si è già visto in espositiva.

Sicché non ricorre la denunciata violazione dell'obbligo di motivazione previsto dalla legge.

2.2. — Il secondo motivo è inammissibile.

Questa Corte si è in più occasioni occupata del *format* di un programma televisivo.

È stato affermato che, per stabilire se il *format* di un programma televisivo integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, pur dovendosi prescindere da un'assoluta novità e originalità di esso nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è possibile - in assenza di una definizione normativa - aver riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della Siae n. 66 del 1994, secondo cui l'opera deve presentare, come elementi qualificanti, articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. Su tale presupposto

lur

questa Corte ha ritenuto che correttamente, in quel caso, i giudici d'appello non avessero concesso tutela a programmi televisivi prevalentemente caratterizzati da dialoghi tra attore-autore e pubblico del tutto improvvisati e privi di qualsiasi struttura predefinita (Cass. 17 febbraio 2010, n. 3817).

Si è aggiunto che la figura del *format* di un programma televisivo, la quale sembra adattarsi meglio a spettacoli d'intrattenimento che non ad opere destinate ad avere un vero e proprio sviluppo narrativo, richiede in tal caso una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, il che postula l'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione, con l'ulteriore conseguenza che in mancanza di tali elementi non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell'ingegno, perché si è in presenza di un'ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un'opera dell'ingegno (Cass. 13 ottobre 2011, n. 21172).

Si è ancora ribadita l'astratta tutelabilità dei *format* qualora in essi siano riscontrabili la condizione della creatività di cui all'articolo 1 della legge sul diritto d'autore, con la precisazione che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'articolo 1 citato, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo,

seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. 16 giugno 2011, n. 13249, che richiama Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925).

In breve questa Corte intende per *format* di un programma televisivo, tutelabile quale opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione.

Orbene, mentre la Corte d'appello ha avuto ben presente l'indirizzo rammentato, richiamando tra l'altro la citata definizione proveniente dalla SIAE (pagina 4), la denuncia di violazione di legge, operata dalla società ricorrente, è senz'altro infondata.

È difatti agevole osservare che la violazione della legge, intesa in generale, si articola nei due momenti ai quali si riferisce l'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ossia la violazione in senso proprio e la falsa applicazione: a) l'una concernente la ricerca e l'interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) l'altra concernente l'applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la

fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettammente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (in questi termini Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Ricorre insomma la violazione ogni qualvolta vi è un vizio nella individuazione o nell'attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l'errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta distinta la denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (di recente tra le tante Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110).

Nel caso in esame, come si premetteva, la censura spiegata da Reti Televisive Italiane S.p.A. non ha nulla a che vedere né con la violazione di legge in senso proprio né con la falsa applicazione, giacché (a tacere del fatto che la legge non disciplina il *format*) ciò che la ricorrente ha attaccato è in effetti, dietro il velo del richiamo all'articolo 360, n. 3, c.p.c., la motivazione in fatto svolta dal giudice

di merito, il quale ha in buona sostanza ritenuto, ed insindacabilmente (v. la citata Cass. 16 giugno 2011, n. 13249), che il *format* del programma televisivo «*Amore criminale*», elaborato da Ruvido Produzioni S.r.l., fosse dotato di una sufficiente definizione creativa, mentre le modificazioni suggerite da Reti Televisive Italiane S.p.A. fossero marginali ed in definitiva insignificanti.

Apprezzamento di merito, quest'ultimo, evidentemente destinato a sfuggire al sindacato di questa Corte, se non, ma soltanto ipoteticamente, per vizio motivazionale: vizio in questo caso in ogni caso irrilevante, trattandosi di sentenza pubblicata il 5 giugno 2013 alla quale si applica, versandosi in ipotesi di «*doppia conforme*», l'articolo 348 *ter* c.p.c., con esclusione della ricorribilità ai sensi del numero 5 del primo comma dell'articolo 360 c.p.c..

Di qui l'inammissibilità della censura.

2.3. — Il terzo e quarto motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, vanno respinti per le ragioni che seguono.

La Corte d'appello ha osservato che, anche a voler ipotizzare la conclusione tra le parti di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, da parte di Ruvido Produzioni S.r.l., quale appaltatrice, della puntata pilota dedicata ad O.J. Simpson e della successiva serie di puntate del programma «*Amore criminale*», ciò avrebbe comunque comportato, unitamente all'acquisto da parte della committente Reti Televisive Italiane S.p.A. della titolarità dell'opera realizzata, la trasmissione, in favore della stessa committente, dei diritti di utilizzazione del *format*.

Sicché tale contratto — ha concluso la Corte d'appello — avrebbe richiesto, pur trattandosi di un contratto di appalto, di essere provato

per iscritto, ai sensi dell'articolo 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633: prova viceversa mancante.

Tale affermazione non può essere condivisa.

Questa Corte ha di recente affermato il principio secondo cui, il citato articolo 110 non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'autore (Cass. 24 giugno 2016, n. 13171): e ciò perché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente. Ora, il menzionato principio è estensibile all'appalto avente ad oggetto la realizzazione di programmi televisivi.

Ne discende che la Corte ha errato nel ritenere che la stipulazione del contratto di appalto per la realizzazione delle puntate della trasmissione, pilota e successive, dovesse essere esclusa per mancanza della prova scritta *ad probationem*, e che ciò precludesse l'ammissione della prova testimoniale al riguardo richiesta.

Ciò detto, vale tuttavia osservare che la prova era in proposito superflua e generica, sicché la decisione di non ammettere la prova testimoniale volta alla dimostrazione della stipulazione del contratto (preliminare o definitivo) di appalto risulta comunque conforme a diritto.

Quanto alla superfluità è difatti agevole rilevare che l'impostazione della tesi svolta dall'originaria attrice era tutta diretta a dimostrare di avere essa stessa contribuito all'elaborazione del *format* sulla base di una idea allo stato soltanto abbozzata dalla convenuta, fornendo, come si è detto in espositiva, i materiali per la creazione della puntata pilota: ma, posto che l'appalto consiste nell'affidamento del compimento dell'opera (o del servizio) all'appaltatore, il quale si

assume il rischio dell'organizzazione dei mezzi necessari, è di tutta evidenza che nessuna pattuizione di tal fatta poteva ritenersi stipulata nel quadro della sinergica condotta delle parti allegata dall'attrice.

Quanto alla genericità, essa è altrettanto evidente dalla lettura dei capitoli di prova riportati alle pagine 6-10 del ricorso. Difatti i capitoli fino al numero 13, lungi dal far riferimento alla stipulazione del contratto di appalto, hanno piuttosto ad oggetto proprio l'attività di collaborazione tra le parti in vista della realizzazione del programma in discorso, sia attraverso indicazioni e suggerimenti forniti da Reti Televisive Italiane S.p.A., sia attraverso l'impiego da parte della convenuta di materiale prelevato dall'archivio audiovisivo della società attrice. Della stipulazione di un contratto si discorre dal capitolo 14 al capitolo 18, senza tuttavia che nessun riferimento risulti ivi contenuto, né esplicitamente né per implicito, alla natura di appalto della pattuizione oggetto di prova. Nessun riferimento alla stipulazione del contratto di appalto è poi contenuto nei capitoli da 19 a 36. Nel capitolo 37 si fa riferimento ad un accordo avente ad oggetto la realizzazione della puntata pilota, ma ancora una volta non risulta che detta realizzazione dovesse avvenire in regime di appalto, tanto più che subito dopo, al capitolo 38, si ribadisce la circostanza secondo cui la società convenuta si sarebbe avvalsa della collaborazione di Reti Televisive Italiane S.p.A., attenendosi anzi alle sue istruzioni in merito all'ambientazione del programma. I capitoli 39 e 40 riguardano altro.

Nella parte in cui la prova testimoniale ha ad oggetto l'impiego da parte di Ruvido Produzioni S.r.l. di materiale proveniente dall'archivio audiovisivo di RTI Reti Televisive Italiane S.p.a., poi, occorre rilevare che la Corte d'appello ha per un verso osservato che l'attrice non

aveva fornito la prova che i materiali utilizzati dalla convenuta per la messa in onda della puntata pilota fossero proprio quelli reperiti nell'archivio detto e per altro verso aggiunto che, in ogni caso, l'utilizzazione di tali materiali riguardava semmai l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle immagini in essa contenuti, non già la paternità dell'opera reclamata dalla stessa attrice (pagine 6-7 della sentenza impugnata): ed è evidente che siffatto duplice argomento priva in radice di fondamento il motivo volto a lamentare sia la mancata ammissione della prova testimoniale, sia l'errato governo del materiale istruttorio raccolto e dei fatti non contestati, con particolare riguardo alla messa a disposizione di materiale concernente la vicenda di O.J. Simpson.

lw

2.4. — Il quinto motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha escluso la configurabilità di responsabilità precontrattuale sul rilievo che l'interruzione delle trattative aveva trovato adeguata giustificazione nel disaccordo tra le parti in ordine alla paternità del *format* e della conseguente opera.

A fronte di ciò la censura, sotto le vesti della denuncia di violazione di legge, mira evidentemente a rimettere in discussione, inammissibilmente, detto accertamento di merito, in violazione dei principi che si sono ricordati al § 2.2..

2.5. — Il sesto motivo è inammissibile, non potendosi rimettere in discussione, attraverso il motivo che precede, il motivato rigetto da parte della Corte d'appello della domanda di responsabilità precontrattuale.

2.6. — Il settimo motivo è inammissibile.

In buona sostanza la ricorrente addebita a Ruvido Produzioni S.r.l. una condotta di concorrenza sleale per essersi subdolamente avvalsa della collaborazione di Reti Televisive Italiane S.p.A., sfruttata per realizzare poi un programma per la concorrenza.

E tuttavia la Corte d'appello ha tra l'altro affermato non solo che gli apporti di Reti Televisive Italiane S.p.A. erano sostanzialmente insignificanti, ma anche essi non erano «*stati effettivamente inseriti nella programmazione finale del format*» (pagina 6 della sentenza impugnata): movendo da tale accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, l'esistenza di una condotta di concorrenza sleale, nel senso prospettato, va evidentemente esclusa, giacché è in sostanza escluso che Ruvido Produzioni S.r.l. si sia avvalsa in misura significativa dell'opera di Reti Televisive Italiane S.p.A..

2.7. — L'ultimo motivo è inammissibile

La Corte d'appello ha addebitato all'allora appellante, nel disattendere il motivo concernente la responsabilità extracontrattuale di Ruvido Produzioni S.r.l., che Reti Televisive Italiane S.p.A. non aveva provato i fatti costitutivi della domanda, quali il dolo o la colpa del preteso danneggiante e il nesso di causalità tra la condotta ed il danno.

Non si tratta, come vorrebbe la ricorrente, di formalismi che non sono confacenti al nostro ordinamento, bensì dell'osservanza del principio dispositivo che sta alla base del processo civile: al contrario, la ricorrente, nel corso del motivo, non ha spiegato quali elementi avrebbero comprovato l'elemento soggettivo, quello oggettivo ed il nesso di causalità del preteso illecito aquiliano.

Sicché il motivo è inammissibile.

3. — In definitiva il ricorso va respinto.

4. — L'istanza ex articolo 89 c.p.c. spiegata dalla controricorrente va disattesa.

La frase di cui la convenuta si duole è la seguente: «*La causa del contratto e/o rapporto ... è stata mistificata nei due precedenti gradi giudiziari*».

Questa Corte ha stabilito, sulla scia della costante lettura dell'articolo 89 c.p.c., che: «*In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incompsto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario*» (Cass. 18 ottobre 2016, n. 21031).

Il ragionamento svolto nel precedente in ordine al verbo «*contrabbandare*» vale parimenti con riguardo a quello «*mistificare*».

5. — Le spese seguono la soccombenza.

6. — Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e l'istanza della controricorrente ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., condannando la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant'altro dovuto per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 1° febbraio 2017 nella camera di consiglio della prima sezione civile.

L'estensore

Mauro Di Marzio



Il presidente

Vittorio Ragonesi

